



## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle associazioni transfrontaliere europee

- **Codice della proposta:** COM(2023) 516 final del 05/09/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0315(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto*****IL QUADRO NORMATIVO: la proposta e il suo inquadramento nelle strategie europee***

*La Commissione UE ha elaborato una proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio volta ad ottenere che gli Stati membri introducano nel proprio ordinamento una nuova forma di associazione transfrontaliera senza scopo di lucro<sup>1</sup> e dotata di personalità giuridica, specificamente individuata per operare nell'ambito di più Stati membri.*

*La proposta, inoltre, consentirebbe a tali associazioni di godere negli altri Stati membri del riconoscimento della propria personalità giuridica già disposto dallo Stato membro di provenienza senza richiedere un ulteriore riconoscimento con una conseguente riduzione delle formalità regolamentari.*

*La proposta si colloca all'interno della strategia europea volta a rafforzare gli enti dell'economia sociale<sup>2</sup> e, in particolare, segue alla risoluzione del Parlamento europeo 17 febbraio 2022<sup>3</sup>.*

*In linea con precedenti provvedimenti in materia di diritto societario<sup>4</sup> e servizi<sup>5</sup>, la proposta è, nel proprio ambito, volta ad assicurare il completamento del mercato interno.*

<sup>1</sup> (ECBA, European Cross Border Association)

<sup>2</sup> (COM (2021) 778 final: "Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale");

<sup>3</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (2022/C 342/17)

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2017/1132 di armonizzazione di alcuni aspetti del diritto societario

<sup>5</sup> Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

### **LE FINALITÀ GENERALI DELLA PROPOSTA**

*In termini generali la proposta intende contribuire alla costituzione di un contesto più favorevole per le associazioni senza finalità di lucro che operano numerose nei settori ad alto impatto dell'economia sociale valorizzandone la vocazione di tutela dei diritti, di rafforzamento della partecipazione democratica e la capacità di costituire un volano per l'economia in termini di posti di lavoro e di inclusione delle categorie "deboli".*

### **GLI ELEMENTI QUALIFICANTI ED INNOVATIVI**

*L'opzione normativa sottesa alla proposta, basata sulla individuazione di una nuova tipologia di ente, la ECBA, potrebbe consentire agli enti eventualmente interessati ad allinearsi al modello proposto, di operare in un contesto più esteso, costituito dai territori di più Stati membri, senza gli svantaggi derivanti dalle differenze regolatorie riscontrate all'interno dei vari membri della UE.*

*Allo stesso tempo ciò potrebbe avvenire senza impattare eccessivamente sulla legislazione interna dei singoli Stati membri. Inoltre, anche le organizzazioni non interessate a configurarsi sin dall'inizio come ECBA, potrebbero farlo in un secondo tempo sulla base delle loro future esigenze e del loro evolversi. Infine, le disposizioni regolatorie previste dalla Direttiva per le ECBA quali il numero minimo di membri fondatori pari a 3 (Art. 16 par. 2), la necessità che gli amministratori siano individuati tra i cittadini dell'Unione o le persone legalmente ivi residenti (art. 7 comma 2) potrebbero essere rese applicabili alla generalità delle associazioni del Terzo settore, considerato che attualmente il Codice del Terzo settore nulla dispone in proposito.*

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

*La proposta, in termini generali, appare rispettosa del principio di attribuzione (art. 5 TUE) in linea con i settori di cui agli articoli 4, 5 e 6 TFUE*

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

*La proposta, in termini generali, appare rispettare il principio di sussidiarietà (art. 5 TUE) in quanto la disciplina in materia di enti del privato sociale e, in particolare, di associazioni senza scopo di lucro, risulta variamente articolata all'interno degli Stati membri (24 dotati di una legislazione specifica, 3 operanti sulla base di costruzioni dottrinali e giurisprudenziali)<sup>6</sup>.*

*Pertanto, un'iniziativa europea come la presente, volta nei termini prospettati, alla regolazione di un nuovo "istituto" quale la ECBA, nel rispetto delle legislazioni degli Stati membri afferenti a tipologie di enti con operatività esclusivamente nazionale, potrebbe rappresentare una soluzione più efficace di quella che demandasse esclusivamente ai medesimi Stati membri la risoluzione delle criticità rilevate.*

<sup>6</sup> COM (2023) 516 final, pag. 2.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

*La proposta, in termini generali, appare rispettosa del principio di proporzionalità (art. 5 TUE) in quanto il contenuto e lo strumento normativo prescelto, che risulta sufficientemente flessibile, si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati, con particolare riferimento al miglior funzionamento del mercato interno e all'attuazione del principio di libera circolazione.*

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

*La valutazione del progetto può ritenersi complessivamente positiva in quanto:*

- appare risolvere una problematica reale quale la frammentazione normativa tra i vari Stati membri e il suo configurarsi quale ostacolo alla libera circolazione dei cittadini e alla realizzazione del mercato interno;*
- pone al centro dell'attenzione della Commissione lo sviluppo del cd. Terzo settore, di particolare interesse per lo sviluppo dell'economia nazionale in una direzione "sociale";*
- consentirebbe la crescita delle associazioni stabilite in Italia che, pertanto, potrebbero estendere la propria operatività in ambito europeo beneficiando di un quadro regolatorio più uniforme e stabile al di fuori dei confini nazionali (e favorendo relazioni con i partner europei tali da configurarsi come network in grado di veicolare esperienze e valorizzare l'apprendimento reciproco e la diffusione di buone prassi, cogliendo le eventuali opportunità derivanti da un allargamento della visione oltre i confini nazionali).*

*Da una prospettiva meramente nazionale non si è in grado di valutare l'urgenza del progetto, anche in considerazione delle posizioni non univoche emerse da alcune consultazioni degli stakeholders di riferimento e dalla non elevata partecipazione di attori nazionali alla procedura di consultazione indicata nella relazione della Commissione.*

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

*Il progetto appare conforme in termini generali all'interesse nazionale costituito dal potenziamento di attori significativi e dinamici quali gli Enti del Terzo settore.*

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

*L'iniziativa della Commissione si colloca in un momento di grande attenzione rivolto dal legislatore nazionale al Terzo settore.*

*La recente riforma nazionale in materia e l'attuale fase di transizione, infatti, appaiono costituire il momento migliore per integrare, in una prospettiva europea, il nuovo quadro normativo interno, cui va comunque riconosciuta la capacità di aver evidenziato la rilevanza delle associazioni in argomento. In particolare, l'esigenza di dare attuazione alla normativa europea (rispetto alla quale la recente disciplina desumibile dal Codice del Terzo settore appare sostanzialmente in buona misura già allineata), potrebbe rappresentare un fattore positivo per rafforzare il già notevole sforzo profuso dal legislatore italiano per semplificare e rendere più omogeneo, sull'intero*

*territorio nazionale, il quadro regolatorio rafforzando la cooperazione tra le amministrazioni e i vari livelli di governance.*

### **PRECEDENTI INTERLOCUZIONI**

*Nel corso delle interlocuzioni con alcuni soggetti rappresentativi del Terzo settore italiano, alcuni dei quali già operanti presso altri Stati membri ovvero in collaborazione con enti analoghi di altri Stati membri, sono emerse posizioni non univoche.*

*In generale ha destato apprezzamento l'opportunità di beneficiare anche dei contributi e finanziamenti provenienti da altri Stati (con particolare riferimento ad es. alle donazioni provenienti dall'estero).*

*È apparso meno chiaro, invece, che alla possibilità degli ETS registrati in Italia di accedere a risorse finanziarie estere faccia riscontro la corrispondente possibilità di enti appartenenti ad altri Stati membri di accedere a risorse finanziarie provenienti dal contribuente italiano (si pensi ad es. al 5x1000 o alle donazioni), nonché alla possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici di vario tipo dello Stato Italiano.*

### **CRITICITA' E ASPETTI DA APPROFONDIRE**

*Nella relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva, al paragrafo 3, si legge che "Per suffragare l'analisi alla base della valutazione d'impatto, la Commissione ha utilizzato i risultati di uno studio esterno commissionato per raccogliere ulteriori contributi sulle attività transfrontaliere delle associazioni. Tale studio ha incluso un'analisi giuridica comparativa delle leggi e dei regimi associativi nell'UE..". Si evidenzia tuttavia che tale studio, sebbene pubblicato nel settembre 2022, non tiene conto, a proposito dell'Italia, del Codice del Terzo settore, entrato in vigore nel 2017.*

*Si premette che in un'ottica di recepimento della direttiva si ritiene che la stessa non possa che inserirsi in maniera omogenea nel quadro normativo della disciplina del Terzo settore, sia per non vanificare lo sforzo di codificazione finora richiesto dal legislatore per superare la precedente estrema frammentazione della normativa di settore, sia per non dare luogo ad un "effetto spiazzamento" a svantaggio degli enti operanti esclusivamente in Italia. Pertanto, occorre considerare almeno i seguenti aspetti, alcuni dei quali necessitano di approfondimento.*

- *L'assenza nella proposta di qualunque riferimento alla tematica fiscale: la fiscalità di vantaggio è un elemento centrale della riforma del Terzo settore; l'elemento regolatorio viene graduato in maniera inversamente proporzionale ai vantaggi fiscali. Questi ultimi sono quindi più intensi per gli enti assoggettati a maggiori prescrizioni (riguardanti la tipologia di soggetti che possono aderire, la prevalenza dell'apporto dei volontari, le limitazioni nell'assunzione di personale retribuito). La maggior parte dei vantaggi fiscali, per la generalità degli enti, non è ad oggi ancora operativa, necessitando dell'approvazione della Commissione UE. La proposta espressamente esula dagli aspetti fiscali <sup>7</sup>*

<sup>7</sup> COM(2023) 516 final, pag. 3

- *L'assenza nelle previsioni della Commissione di un regime di pubblicità riguardante gli aspetti della gestione economica e finanziaria degli enti e la completezza degli assetti, che devono essere resi conoscibili a tutti, per assicurarne il controllo diffuso. Tra le informazioni di cui è prevista la piena conoscibilità da parte delle Amministrazioni (e quindi del pubblico), nella proposta della Commissione non sono previsti i bilanci<sup>8</sup>; le informazioni sui titolari di cariche sociali riguardano soltanto il rappresentante legale, ma non ad esempio la totalità degli amministratori. E', invece, necessario che anche per le ECBA sia assicurato un regime di totale trasparenza; altrimenti ciò creerebbe una disparità con i restanti enti del terzo settore, rendendo meno trasparenti quelli operanti attraverso i confini nazionali. Per contro, occorrerebbe approfondire le modalità con le quali soggetti stabiliti in Italia ma operanti anche in almeno un altro Stato membro sarebbero tenuti a redigere il proprio bilancio.*
- *La configurazione come ECBA esclude, oltre alle organizzazioni sindacali e a quelle politiche, le organizzazioni religiose<sup>9</sup>. Nel quadro giuridico italiano alle organizzazioni religiose, costituite spesso alla luce della normativa di altro Stato ma riconosciute agli effetti civili con un provvedimento di competenza di altra amministrazione italiana, è consentito costituire un "ramo separato", dotato di una disciplina propria e di un proprio "patrimonio destinato", in grado di ottenere la qualifica di Ente del Terzo settore. Quindi occorrerebbe approfondire questa problematica e l'eventuale impatto della posizione europea sulla normativa italiana.*
- *La proposta europea non contempla tra gli organi delle ECBA il cd. "organo di controllo" (ODC) obbligatorio in Italia al di sopra di determinate soglie dimensionali (intese prevalentemente in termini economico finanziari). L'ODC ha il compito di effettuare i cd. controlli interni. Potrebbe essere necessario effettuare approfondimenti sulla compatibilità e configurabilità di un organo di controllo e sul regime cui lo stesso sarebbe assoggettato. Lo stesso dicasi per l'obbligo, per soglie ancora più ampie, di dotarsi di un revisore legale (interno – se il compito è svolto dall'ODC – o esterno).*
- *Considerato che la nuova ECBA è necessariamente dotata di personalità giuridica, acquisibile anche per effetto della registrazione (cons.25), dovrebbe essere individuato un patrimonio minimo (in Italia attualmente 15.000 euro, da considerarsi quale patrimonio netto per gli enti già esistenti al momento dell'iscrizione al Runts) che a livello europeo consenta il cambio di Stato d'origine senza comportare ostacoli. In caso di riduzione del patrimonio al di sotto della soglia minima dovrebbe essere previsto l'obbligo di ricostituzione entro un breve termine o la cancellazione dell'ente dal Registro (perdita della qualifica) o scioglimento.*
- *In generale, la direttiva, che disciplina una specifica tipologia di associazione dotata di personalità giuridica, non sembra ostare alla possibilità che in sede di recepimento sia*

<sup>8</sup> Proposta di direttiva, artt. 18 e 20.

<sup>9</sup> Proposta di direttiva, art. 3 par. 1 (a).

*previsto in capo ai notai un ruolo analogo a quello previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo settore (verifica delle condizioni circa il soddisfacimento delle condizioni di legittimità e del possesso dei requisiti dell'ente da iscrivere, compreso l'accertamento sulla sussistenza del patrimonio minimo previsto dalla legge). Tale punto deve comunque essere verificato perché ove l'ipotesi non fosse praticabile la soluzione andrebbe coordinata con le disposizioni in essere con riferimento agli ETS non transfrontalieri.*

- *Inoltre, si sottopone alla valutazione la possibilità di richiedere l'introduzione, anche per linee generali, di disposizioni in materia di controlli sia con riferimento agli enti registrati sia con riferimento a quelli registrati in altro Stato membro ma dotati ad es. di sede principale non coincidente con quella legale ma situata in Italia. Ad es. se il sistema di notifiche tra Stati membri e le informazioni destinate alla pubblicità possano riguardare anche i casi in cui l'ente con sede legale in un determinato Stato membro abbia sedi secondarie in altri Stati membri.*

**EVENTUALI MODIFICHE (DI DRAFTING E/O MERITO) RITENUTE NECESSARIE OD OPPORTUNE:**

*Con riserva di evidenziare ulteriori modifiche sulla base dell'evolvere delle formulazioni, al momento si evidenziano le seguenti modifiche:*

- *Individuazione soggetti esclusi: all'art. 3 par. 1 lett. a) tra gli enti "esclusi" (sindacati, partiti politici... e associazioni di tali soggetti) è necessario inserire anche le pubbliche amministrazioni o organizzazioni di diritto pubblico nonché soggetti coordinati o diretti dagli enti esclusi, con una formulazione più esplicita.*
- *Art. 6, par. 2: tra i contenuti degli statuti delle ECBA dovrebbe essere previsto, unitamente all'assenza di scopo di lucro e alla finalità (fini sociali, caritatevoli o solidaristici, civici) l'oggetto del rapporto associativo, ovvero l'attività o il complesso di attività che l'ente svolge o intende svolgere e attraverso cui intende raggiungere i propri fini (es. attività sanitaria, formazione, ricerca, attività culturali e/o ricreative, attività sportivo-dilettantistiche, attività di protezione dell'ambiente, attività di alloggio sociale, tutela degli animali ecc.). Tali attività dovrebbero essere specificate nello statuto; ove l'ente intendesse avviare nuove attività dovrebbe aggiornare il proprio statuto per inserirvi tali nuove attività. Questo consente agli aspiranti associati di conoscere in anticipo le attività che l'ente si propone di svolgere e ai potenziali donatori/finanziatori privati di orientare le proprie scelte.*
- *Registrazione unica (art. 12 par. 1): il principio della registrazione unica dovrebbe essere inteso come principio di mutuo riconoscimento; in caso di trasferimento da uno Stato d'origine ad un altro Stato d'origine possono essere previste procedure agevolate ma la "registrazione" ovvero l'inserimento nel registro degli enti del terzo settore, anche ai fini dei controlli, dovrebbe essere previsto, in quanto è presupposto per il riconoscimento della qualifica e per la conoscibilità dello status dell'ente nonché per il diritto ad ottenere agevolazioni.*

- *Art. 13 (finanziamenti): la possibilità per le ECBA anche residenti in altro Stato di accedere liberamente a finanziamenti pubblici deve prevedere l'obbligo, per le stesse, di fornire informazioni sull'utilizzo dei finanziamenti non soltanto alle amministrazioni eroganti ma anche alla generalità dei cittadini attraverso la pubblicità dei bilanci, delle raccolte fondi, dei rendiconti attraverso il deposito annuale su portali gestiti dalle amministrazioni ed eventualmente sui propri siti internet unitamente ad informazioni di contesto redatte in maniera chiara trasparente e accessibile, per consentire il controllo diffuso.*
- *Art. 15 (restrizioni vietate), par. 1 lett.(g) ii): il divieto della necessità di autorizzazione alle ECBA a svolgere attività economiche dovrebbe essere accompagnato da una trasparenza degli obiettivi che l'ente si propone di raggiungere e delle attività che l'ente svolge o intende svolgere. La direttiva prevede il divieto di autorizzazione per lo svolgimento di attività che non siano collegate agli obiettivi descritti nello statuto. lii): la direttiva vieta di imporre alle ECBA che "l'esercizio di una attività economica... sia obiettivo primario o attività primaria dell'ECBA". Tuttavia, ferma restando la possibilità di svolgere attività economica, è necessario individuare quali siano le attività che qualificano gli enti dell'economia sociale, essendo svolte in maniera esclusiva o principale anche in forma imprenditoriale ferma restando l'assenza di scopo di lucro ovvero l'obbligo di non distribuire utili.*
- *Art. 17 par. 5: in caso di trasformazione da altro ente a ECBA, "gli stati membri provvedono affinché la trasformazione abbia efficacia all'atto della registrazione dell'ECBA di nuova costituzione". Questa formulazione dovrebbe essere modificata prevedendo che nuovo ente derivante da una trasformazione non possa essere registrato finché le procedure di trasformazione (la cui efficacia può essere subordinata al trascorrere di un periodo entro il quale i creditori possono opporsi) non siano complete e la trasformazione non sia efficace. In caso contrario le procedure previste per le ECBA potrebbero impattare sulle vigenti generali norme di diritto civile.*
- *Articolo 18: la conoscibilità delle persone titolari di cariche sociali dovrebbe comprendere non solo il legale rappresentante ma anche tutti i componenti dell'organo di amministrazione ed eventualmente dell'organo di controllo (par. 1 lett. d). Nel caso di enti preesistenti che richiedono il riconoscimento come ECBA e che non erano già inseriti come altro ente del terzo settore nel sistema di registrazione in essere, in conformità con gli articoli 6 e 17, deve essere prevista documentazione riguardante la situazione finanziaria dell'ente (patrimonio al momento della registrazione, bilanci) anche al fine di verificare per gli enti di maggiori dimensioni l'esistenza di situazioni connesse alla lotta alla criminalità organizzata (in Italia: verifica informazioni antimafia). Si tratta di informazioni che dovrebbero essere fornite dall'inizio senza la necessità di applicare il paragrafo 3.*
- *Art. 18 par. 4: dovrebbe essere previsto che, nel caso in cui in uno Stato membro la generalità degli enti debba presentare la richiesta di registrazione con modalità telematiche, anche per le ECBA la registrazione debba avvenire con le medesime modalità. La direttiva prevede che la domanda di registrazione "possa essere presentata online";*

*sembrerebbe quindi che l'ente possa a sua scelta fare uso anche di modalità diverse.*

- **Art. 19.**

- *Par. 1, par. 5: il termine di 30 giorni per decidere su una richiesta di registrazione risulta eccessivamente ristretto. Appare necessario aumentare a 60 giorni tale termine, in linea con la previsione disposta dalla normativa italiana per gli enti del Terzo settore. Nel caso in cui si proceda ad una richiesta di completamento o rettifica ai sensi del par. 3, ove l'integrazione/rettifica contenga tutti gli elementi necessari, appare invece congrua l'estensione del termine di ulteriori 30 giorni a decorrere dalla rettifica/integrazione.*

- **Art. 20 (Registro)**

- *par. 2) Gli Stati dovrebbero poter richiedere il deposito nel registro, almeno una volta l'anno, di informazioni e documenti aggiornati relativamente alla situazione finanziaria, all'utilizzo dei fondi raccolti e dei finanziamenti pubblici ricevuti (bilanci); dovrebbe essere possibile verificare attraverso tali informazioni che l'ente dispone di un patrimonio minimo necessario al mantenimento della personalità giuridica.*

- *par. 4) le informazioni finanziarie dovrebbero essere presenti tra le informazioni destinate alla pubblicità.*

- *par. 6) i dati personali necessari all'iscrizione dovrebbero essere conservati –anche se non pubblici– per un periodo più lungo dopo lo scioglimento, a disposizione di eventuali richieste dell'autorità giudiziaria.*

- **Art. 21 (Contenuto del certificato ECBA)**

- *par. 2. Gli stati membri dovrebbero avere il tempo di verificare il contenuto delle informazioni e iscriverle nel registro. Il termine di 5 giorni non appare sufficiente. Dovrebbe essere portato a 30 giorni. Inoltre, per gli Stati che gestiscono interamente il Registro in modalità telematica dovrebbe essere ammesso che gli enti ricevano copia del certificato esclusivamente in forma digitale (con la possibilità di stamparlo se ne desiderano copia cartacea). Dovrebbe essere previsto che il certificato ECBA costituisca prova della registrazione dell'ente alla data del rilascio, salva la possibilità per gli enti di ottenerne a una versione aggiornata in qualunque momento.*

- **Art. 22 – par. 4 – il paragrafo dovrebbe essere riformulato, in quanto in caso di trasferimento da uno Stato membro ad un altro, il secondo stato membro in cui l'ente intende trasferirsi non si oppone al trasferimento in sé ma all'iscrizione nel proprio registro (non riconoscendo quindi, per i motivi specificati nelle lettere da (a) a (d) lo status di ECBA stabilita).**

- **Art. 23 – par. 1 e 2: i contenuti (obbligo di informazione dei lavoratori e necessità di assemblea straordinaria) potrebbero essere contenuti obbligatori dello statuto (vedi art. 6 par. 2); inoltre se lo Stato di destinazione è chiamato ad effettuare controlli, dovrebbe**

*essere previsto che la documentazione necessaria (non una mera relazione, cfr. lett. (f)) da cui risulti prova della condotta conforme debba essere prodotta al momento della richiesta di registrazione (vedi art. 18 comma 1) senza necessità di una specifica richiesta.*

*Par. 6: il termine di 30 giorni non è sufficiente, dovrebbe essere portato a 60 giorni, con la possibilità di ulteriori 30 giorni per decidere in caso di richieste di integrazione, decorrenti dalla data di acquisizione completa di tutte le informazioni richieste. Deve essere previsto che lo Stato membro di destinazione non sia tenuto ad adottare una decisione positiva se non ha ricevuto attraverso la cooperazione amministrativa con lo Stato membro di provenienza le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 22 par. 4 lettere (a), (b), (c) e (d).*

- *Art. 25 par. 2: tra le cause per le quali gli stati membri possono disporre lo scioglimento involontario di una ECBA non è prevista l'impossibilità di conseguire l'obiettivo (art. 27 c.c.) o il venir meno degli associati<sup>10</sup>. In ogni caso dovrebbe essere prevista la possibilità per l'autorità competente (il gestore del Registro) ~~che~~ -ove nel quadro normativo nazionale non possa disporre lo scioglimento- di incaricare della decisione l'autorità giudiziaria competente (sembrerebbe ammissibile ai sensi del par. 5).*

#### *ULTERIORI RIUNIONI, TAVOLI, CONSULTAZIONI, PASSAGGI CHE SI RITENGONO OPPORTUNI.*

*Le interlocuzioni hanno mostrato la necessità del coinvolgimento – per aspetti che non riguardano la competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – di altre amministrazioni, principalmente il Ministero della Giustizia, l'Agenzia delle entrate (anche se la direttiva non riguarda gli aspetti fiscali) e il Dipartimento delle politiche europee. Un tema che non emerge nella direttiva ma che risulta rilevante nel quadro normativo nazionale è quello della protezione civile, che nel sistema nazionale è fonte di disposizioni speciali. Quindi ove le ECBA intendessero svolgere, anche sul territorio italiano, attività di protezione civile, ciò potrebbe avere un impatto tale da rendere necessarie disposizioni specifiche da adottarsi in accordo con l'amministrazione interessata<sup>11</sup>. Inoltre (vedi punto 3) occorre considerare che in Italia la disciplina del Terzo settore attiene alla materia dell'"ordinamento civile", di competenza esclusiva statale. In tale quadro regolatorio nazionale, le decisioni riguardanti l'ingresso, il mantenimento e la fuoriuscita dal sistema di registrazione del Terzo settore sono attribuite agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli uffici delle Regioni. Appare necessario il coinvolgimento di queste ultime per gli eventuali impatti, sui procedimenti amministrativi da queste gestiti, anche in considerazione del fatto che la normativa di dettaglio riguardante il registro unico nazionale del Terzo settore è adottata previa intesa della Conferenza Stato-Regioni.*

<sup>10</sup> In ogni caso la decisione sull'estinzione nel sistema italiano sarebbe rimesso al tribunale, non all'autorità competente.

<sup>11</sup> La materia della protezione civile (in quanto attività di interesse generale, AIG) si differenzia dalle altre AIG poiché, in via generale, le disposizioni di carattere civilistico sugli assetti e sulle caratteristiche degli enti sono trasversali rispetto alle normative speciali che disciplinano lo svolgimento delle medesime AIG; nel caso dell'attività di protezione civile, lo svolgimento effettivo di questa attività può avere effetti anche di carattere civilistico (ad es. consentendo parzialmente di derogare alle regole generali in materia di reti associative).

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

*Per procedere ad una compiuta analisi dei costi sul bilancio nazionale si rinvia ai futuri sviluppi negoziali e alla definizione delle autorità competenti. In linea di massima i costi (con esclusione di quelli connessi all'adeguamento del sistema IMI - Internal Market Information System, sistema di informazioni sul mercato interno, a carico del bilancio UE) dovrebbero riguardare:*

- a) un adeguamento dell'attuale sistema informatico del Runts;*
- b) un rafforzamento dell'amministrazione/delle amministrazioni chiamate alla gestione amministrativa dei procedimenti di registrazione.*

*Attualmente l'art. 53 comma 2 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. prevede lo stanziamento di risorse (ridotte rispetto alla misura originale e pari attualmente a 15 mln euro) utilizzabili sia per le infrastrutture informatiche ~~(b)~~ sia per lo svolgimento delle attività amministrative (a tali fini sono infatti ripartite tra gli uffici del Runts delle Regioni e province autonome). Le stesse non sono tuttavia utilizzabili per l'ufficio statale del Runts, che in ragione del suo coinvolgimento come autorità nazionale competente in via primaria, e tenuta ad assicurare il coordinamento degli uffici Runts di regioni e province autonome in caso di loro partecipazione ai procedimenti di cui trattasi, necessiterebbe di un rafforzamento dell'attuale dotazione organica, in ragione dell'aumento della numerosità dei procedimenti e della loro aumentata complessità.*

*Ciò potrebbe avere conseguenze anche di carattere finanziario.*

*E', pertanto, necessario assicurare la stabilità delle attuali risorse, modificandone inoltre almeno in parte le caratteristiche di collocazione nel bilancio dello stato per assicurarne un più agevole utilizzo ai fini di un incremento del personale addetto e di una maggiore incentivabilità dello stesso per assicurarne la possibilità dell'utilizzo di personale di ruolo, soggetto a più idonee caratteristiche di stabilità in condizioni concorrenziali con altre amministrazioni. Sulla base del testo definitivo della direttiva e delle modifiche che risulteranno necessarie al sistema informatico del Runts si potrà inoltre verificare che le risorse stanziate per i sistemi informativi siano sufficienti all'adeguamento delle funzionalità e caratteristiche nuove di cui il sistema dovrà dotarsi.*

*Dovrebbero inoltre essere a carico del bilancio europeo eventuali spese per sistemi di traduzione automatica che consentano ai cittadini di consultare il registro di un altro Stato per avere informazioni su un'ECBA ivi costituito ma destinatario, ad esempio, di fondi e donazioni provenienti dallo Stato cui appartengono i cittadini stessi.*

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

#### **SEMPLIFICAZIONE, ARMONIZZAZIONE, INNOVAZIONE**

*Si prevede che l'adeguamento possa avere sull'attuale disciplina del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) limitati effetti in termini di semplificazione ed alcuni effetti in termini di armonizzazione (ad. Es. attraverso l'introduzione di previsioni espresse, finora non presenti nella normativa in essere, previste dalla direttiva e applicabili alla generalità degli enti oltre che alle ECBA, relativamente ai requisiti dei rappresentanti legali non residenti in Italia, al numero minimo di soggetti necessari*

*per costituire un'associazione del Terzo settore). La tipologia di ETS attualmente più affine appare quella dell'associazione riconosciuta del Terzo settore iscrivibile nella sezione "altri ETS" del RuntS; Risulta, invece, al momento meno evidente la vicinanza con altre qualifiche (Odv, APS, EF) che attualmente presentano limiti all'operatività e agli assetti che la disciplina europea non sembrerebbe consentire.*

*La maggior parte delle norme esistenti, fatte salve le questioni già evidenziate, sembra sostanzialmente in linea con il quadro normativo esistente.*

*Tra gli elementi di criticità si rappresenta, al netto dell'indeterminatezza della proposta sotto il profilo della disciplina fiscale,*

- la necessità di prevedere tempi procedurali più ampi, in linea con quelli previsti per la generalità degli enti;*
- la necessità di assicurare la trasparenza delle informazioni anche sotto il profilo economico-finanziario (non prevista dalla direttiva ma fondamentale nell'attuale assetto degli ETS) attraverso la pubblicità dei bilanci (possibilmente sulla base di specifiche disposizioni inserite nella direttiva), particolarmente nei casi di accesso a fondi pubblici o alla raccolta di fondi privata;*
- la necessità di individuare elementi relativi ai controlli che le autorità competenti possono svolgere.*

*Con riferimento alle modifiche da apportare alla normativa vigente, si ritiene debba procedersi con una integrazione al Codice del Terzo settore, al fine di inserire le modifiche in un provvedimento volto a raccogliere le varie disposizioni in materia. Potrebbe ipotizzarsi la previsione di una nuova sezione del RuntS riservata a questa tipologia di ente, nell'ambito degli enti costituiti in forma specifica, non ritenendosi idonea la sua ricomprensione all'interno della sezione "Altri ETS". Potrebbero essere necessarie specifiche disposizioni per l'eventuale riconoscimento della qualifica aggiuntiva di Rete associativa per gli enti dotati di una significativa diffusione di aderenti sul territorio nazionale.*

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

*L'adeguamento normativo potrebbe incidere sulle competenze amministrative delle regioni; infatti se l'operatività dell'ente – fermi i requisiti previsti dalla direttiva – fosse limitata sul territorio italiano ad un'unica regione o provincia autonoma, l'autorità competente potrebbe essere individuata esclusivamente nella Regione interessata, al fine di garantire al meglio una "amministrazione di prossimità"; ove l'operatività fosse, invece, estesa a più regioni, la competenza potrebbe essere avocata a livello statale. In ogni caso, anche in ragione della collaborazione tra livelli di governo, ai fini dell'attivazione dei controlli si ritiene opportuno che l'adozione degli atti di recepimento debba prevedere il coinvolgimento delle Regioni secondo le procedure già previste per il Codice del Terzo settore e per l'adozione dei provvedimenti di attuazione. Quindi si ritiene opportuno l'invio alla Conferenza Stato-Regioni anche della presente relazione.*

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

**COSTI DI ADEGUAMENTO, EFFETTI IN TERMINI DI SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA/NORMATIVA**  
*Non si ritiene che la nuova normativa comporterà effetti positivi sensibili sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni in termini di semplificazione burocratica, in quanto disciplina l'introduzione a livello normativo di una nuova tipologia di ente.*

*Sotto il profilo amministrativo sono prevedibili invece costi di adeguamento attualmente difficilmente quantificabili; una parte legati ad un adeguamento dei sistemi informativi. Si ritiene che possano essere inferiori nel caso di estensione dei termini procedurali attualmente previsti dalla direttiva, che risultano eccessivamente ristretti e non rispettabili da parte delle amministrazioni. Una riduzione dei costi e una semplificazione potrebbero derivare dall'allineamento della normativa interna alle previsioni della direttiva con riferimento alla generalità degli enti per la parte riguardante lo status delle persone che possono ricoprire cariche sociali all'interno degli enti del Terzo settore.*

#### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

##### **IMPATTO IN TERMINI DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE, INFORMAZIONE, COSTI E ONERI**

*Si ritiene che il recepimento della direttiva, che si propone di non modificare l'attuale disciplina per gli enti diversi dalle ECBA, non avrà conseguenze in termini di costi per questi ultimi e per le imprese; né si ritiene produrrà impatto in termini di semplificazione delle procedure per la generalità degli enti.*

*Il vantaggio in termini di maggior informazione e trasparenza in favore dei cittadini è invece un effetto positivo e rilevante proporzionalmente al numero degli enti che decideranno di costituirsi come ECBA o di assumere successivamente tale configurazione, numero che al momento non è agevole quantificare. Non è chiaro se i cittadini italiani avranno accesso alle informazioni riguardanti una ECBA costituita in uno Stato membro e operante sul territorio italiano esclusivamente attraverso il registro online dello Stato membro di costituzione; con riferimento alle ECBA costituite in Italia appare fondamentale che le informazioni disponibili siano analoghe a quelle previste per la generalità degli ETS, in particolare con riferimento alle informazioni economico finanziarie (pubblicità dei bilanci e dei rendiconti delle raccolte fondi con evidenziazione delle risorse pubbliche percepite).*

#### **Altro**

--



## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<b>Oggetto dell'atto:</b> Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle associazioni transfrontaliere europee
– <b>Codice della proposta:</b> COM(2023) 516 final del 05/09/2023
– <b>Codice interistituzionale:</b> 2023/0315(COD)
– <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero del lavoro e delle politiche sociali

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art. 3	Decreto legislativo n.117/2017 Codice del Terzo settore (CTS)  Decreto ministro del lavoro n.106/2020 (DM)	
par. 1	CTS art. 4, c. 1, 2	La previsione specifica potrebbe trovare spazio nel titolo V "di particolari categorie di ETS" prevedendo specificamente la tipologia ECBA. Valutare se la previsione dell'alinea sulla nazionalità delle persone può opportunamente essere estesa a tutti gli ETS. Valutare se i requisiti di onorabilità del par. 1 lett. b e c devono essere previsti anche per le Reti ed eventualmente per la generalità degli enti (auspicabile).
par. 2	CTS art. 8	Non sembrano necessari adattamenti. La disposizione italiana contiene indici di distribuzione indiretta degli utili.
Par. 3		Requisiti per individuare gli enti transfrontalieri. Da inserire nel titolo V in un nuovo capo dedicato alla ECBA.
Par. 4		Titolo V, nuovo capo. In linea con artt. 12, 32, 35 e analoghe disposizioni.
par. 5		Sede legale. Nella parte del titolo V dedicata all'ECBA dovrebbe essere specificato che la procedura di registrazione riguarderà gli enti con sede legale in Italia. Disposizioni sulle sedi secondarie estere
Art. 4		La norma prevede che per gli aspetti armonizzati, l'ECBA sia disciplinata dalle misure di recepimento; per gli altri aspetti

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		(stabilimento o funzionamento), deve farsi riferimento alle norme applicabili all'associazione senza scopo di lucro più simile. Quindi si ipotizza con riferimento al funzionamento quelle applicabili alle associazioni del terzo settore (titolo IV, capo III con riferimento alle associazioni al netto di specifiche previsioni per le ECBA; da chiarire se siano applicabili le disposizioni in materia di organo di controllo). Invece con riferimento allo stabilimento, il CTS non contiene specifiche disposizioni ma le previsioni sulle ECBA potrebbero essere riprese nell'ordinamento interno e applicate alla generalità delle associazioni – es. art. 23, 24
Art. 5	CTS art. 22 e DM artt. 15-18	
Art. 6 par. 2	CTS art. 21	La normativa comunitaria non individua le cd. attività di interesse generale, né contiene principi per la loro individuazione.
Art. 7	CTS art. 25	Previsione e disciplina dell'organo decisionale. Le norme del CTS prevedono un carattere "aperto" per le associazioni.
Art. 7 (organo amm.vo)	CTS art. 26	Previsione e disciplina dell'organo amministrativo. i requisiti di onorabilità sono più specifici per le ECBA. Preferibile un inserimento specifico in un nuovo capo del titolo V. Con riferimento all'art. 7 comma 2, le previsioni sulla nazionalità o legale residenza dell'ECBA potrebbero essere recepite a livello generale come applicabili a tutte le associazioni o a tutti gli ETS.
Art. 8 par. 1	CTS art. 24	
Art. 8 par. 2	CTS art. 28	Regime delle responsabilità (in capo agli amministratori e altri soggetti qualificati).
Art. 9 (parità di trattamento)		Da chiarire se il riferimento può essere fatto alle associazioni ETS generiche.
Art. 10 (non discriminazione)	Cost. art. 3. Il principio di non discriminazione all'interno delle associazioni CTS art. 25 co. 2.	Art. 3 Cost.
Art. 11	CTS art. 47 comma 6	La norma del CTS riguarda la ricorribilità dei provvedimenti di diniego iscrizione. Si accompagna alle norme generali di impugnabilità degli atti amministrativi.
Art. 12 (registrazione unica)		Nuova norma da inserire nel nuovo capo del titolo V
Art. 13 (accesso ai finanziamenti)	CTS art. 7 e Art. 83; d.lgs. 111/2017 (5x1000)	La norma potrebbe avere impatto anche su altri ambiti, che al momento non sono immediatamente individuabili in quanto non disciplinati dal Codice del Terzo settore ma da disposizioni specifiche.
Art. 14 (fornitura servizi e scambi merci)		
Art. 15 (a)		Disposizioni non previste nel CTS; eventualmente da specificare nel capo del titolo V per evitare discriminazioni
Art. 15 (b)	CTS art. 24 comma 4	Utilizzo di mezzi di telecomunicazione o a distanza in assemblea (applicabile anche per altri organi). In linea generale deve essere previsto dallo statuto, o, in alternativa, potrebbe essere consentito, salva diversa espressa previsione statutaria.
Art. 15 (c)		Da inserire nel nuovo capo
Art. 15 (d)		Da inserire nel nuovo capo
Art. 15 (e)		Riguarda l'operatività in altro stato senza "anzianità" minima nello Stato d'origine.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		Verificare compatibilità con eventuali avvisi che prevedano esperienza pregressa (non dovrebbe essere una criticità, in quanto non si tratta di un divieto generale ad operare ma della eventuale capacità di dimostrare esperienza pregressa, ovunque maturata, come prova dell'idoneità ad ottenere l'affidamento ad es. di un servizio.
Art. 15 (g)		Da verificare la questione della congruenza tra attività previste dagli statuti ed attività esercitate. Nonché la necessaria prevalenza delle attività di interesse generale.
Art. 16 par. 1		Da chiarire la portata. La direttiva chiede che l'ente sia costituito all'atto della registrazione. In realtà può costituirsi anche precedentemente. Ai fini della registrazione deve essersi già costituito.
Art.16 par. 2 (minimo di 3 soggetti a fini costitutivi)		Da introdurre nella normativa generale sulle associazioni.
Art. 16 par. 3	c.c. art. 14 comma 1 <sup>12</sup> ; art. 22 CTS	Obbligo di forma scritta dell'atto costitutivo. Necessario considerato che l'ente deve avere personalità giuridica. Quindi necessità di atto pubblico.
Art. 17 par. 1	c.c. art. 42 bis; art. 22 CTS (modifica statuto di ETS con personalità giuridica o modifica con -eventuale- acquisizione personalità giuridica); 50 co. 3 (migrazione volontaria ad altra sezione); corrispondenti articoli del d.m.	In realtà il 42 bis c.c. riguarda le trasformazioni. La Direttiva menziona la "trasformazione"; qui sembrano ricorrere le figure della migrazione da altra sezione a sezione ECBA con (eventuale acquisizione di personalità giuridica ove non posseduta). Le disposizioni sono generali e riguardano la generalità di operazioni analoghe poste in essere da altre tipologie di ETS.
17 par. 2	CTS art. 25 c. 1 (f)/(h)	Le operazioni di trasformazione e/o modifica statutaria prevedono nel CTS l'intervento dell'organo decisionale (assemblea degli associati).
17 par. 3	CTS art. 22; c.c. 42-bis; c.c. 2498	Continuità della persona giuridica in caso di trasformazione previsto dall'art. 42 bis c.c. che richiama il 2498 c.c.
17 par. 4	c.c. 42 bis; c.c. 2499 e ss.; art. 22 c. 4 CTS	
17 par. 5	CTS, art. 22 comma 6 efficacia iscrizione	Per l'efficacia della trasformazione cfr. le disposizioni del c.c. richiamate dal 42-bis. L'iscrizione del nuovo ente dovrebbe avvenire una volta che gli atti di trasformazione hanno compiuto il percorso di pubblicità (possibile inversione rispetto alla direttiva).
17 par. 6	CTS art. 50	Si tratta di un caso di "migrazione" in cui l'ente migrato viene iscritto nella nuova sezione ed eliminato da quello di precedente iscrizione.
18 par. 1 -2	CTS art. 22 commi 1-3 per i profili relativi all'acquisto della personalità giuridica; CTS art. 47 commi 1 per l'individuazione dell'autorità competente; 48 comma 1 e 6 per la documentazione ai fini dell'iscrizione	La normativa italiana prevede acquisizione di informazioni ulteriori ai fini della verifica circa le dimensioni finanziarie degli enti già costituiti (verifiche antimafia, 47 comma 6 e 31 comma 1). Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica è richiesta la disponibilità di un patrimonio minimo – art. 22 comma 4). Da verificare se i criteri di individuazione dell'autorità competenti devono essere modificati con riferimento alle ECBA (autorità della regione dove l'ente ha sede legale). Inoltre, trattandosi di enti

<sup>12</sup> le associazioni (riconosciute) devono essere costituite per atto pubblico

MODELLO  
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		con personalità giuridica, è previsto l'intervento del notaio con una funzione di verifica dei requisiti di legge. Potrebbe essere rilevante il fatto che il notaio sia stabilito nello Stato italiano (verifica).
Art. 18 par. 4	CTS art. 45 comma 1	La direttiva prevede che la richiesta di registrazione (iscrizione) possa essere presentata con modalità telematiche. Il Runts opera esclusivamente con modalità telematiche.
Art. 19 par. 1	CTS art. 22 comma 2 – dm art.16	La differenza principale è la tempistica, pari a 60 giorni nella disciplina nazionale e a 30 nella disciplina comunitaria.
19 par. 2		Da prevedere espressamente; la comunicazione dovrebbe avvenire con modalità telematiche? Possibile utilizzare il sistema IMI?
19 par. 3	CTS art. 22 comma 2 – dm art. 16.4	Il CTS prevede iscrizione previa verifica di regolarità e completezza dell'istanza. Il DM prevede che in caso di irregolarità/incompletezza l'ufficio assegni 30 giorni per completare l'istanza e nei successivi 30 giorni iscriva l'ente. Inoltre la direttiva prevede che la richiesta di integrazione sia rivolta al rappresentante legale dell'ente. Nella normativa italiana il contatto avviene con il notaio, responsabile della presentazione dell'istanza.
19 par. 4		Ipotesi in cui è consentito il rigetto. Sono presenti anche i requisiti di onorabilità.
19 par. 5	CTS art. 47 comma 6 per i casi di diniego. Altrimenti applicazione del silenzio assenso.	Il ricorso giurisdizionale amministrativo è sempre ammesso in caso di diniego espresso. In caso di mancato accoglimento entro il termine vale il silenzio assenso (CTS 47 comma 4, applicabile anche alle ipotesi ex art. 22 – cfr. co. 2 e dm art. 16 comma 4).
20 par. 1	CTS art. 45	Registro; si formula ipotesi di istituire una nuova sezione in quanto ECBA è un ente costituito in forma specifica.
20 par. 2 (vedi anche 21 par.1)	CTS art. 48 comma 1-2	Il certificato traccia anche le modifiche (visura storica).
20 par. 3	CTS art. 48 par. 3	Il CTS assegna 30 giorni per comunicare aggiornamenti alle informazioni sul registro.
20 par. 6		Conservazione dei dati personali non oltre 6 mesi dallo scioglimento. Verifica normativa privacy. Differenza tra conservazione e pubblicità.
21 par. 2		Iscrizione informazioni aggiornate entro 5 giorni. Richiede adeguamento normativo e probabilmente del registro. La tempistica non consente alcuna verifica da parte degli uffici.
22 par. 1		Riferimento ad un principio di "mutuo riconoscimento"?
22 par. 2	(analogia) CTS art. 22 comma 1 bis.	Il principio della continuità della personalità giuridica trova applicazione in analogia con l'art. 22 comma 1 bis CTS (passaggio dal registro prefettizio al Runts). 22 par 2 ultimo periodo – garanzie dei creditori, attività e passività: necessario approfondire la questione del patrimonio minimo. Anche alla luce dell'art.22 par.4 c) ipotesi di insolvenza
22 par. 4		Da inserire casi di diniego come ipotesi speciali rispetto alla normativa generale; procedimenti penali ancora in corso.
Art. 23 par. 1	CTS art. 16 (generalità sul lavoro)	L'art. 16 del CTS contiene disposizioni

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

	negli enti del Terzo settore). Non presente una previsione specifica.	generiche di rinvio ai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 81/2015, limitandosi a disporre che i dipendenti degli ETS devono beneficiare di condizioni economiche e normative non inferiori. Quindi si dovrà verificare la necessità di un recepimento espresso della previsione o se la fattispecie trovi già disciplina adeguata.
Art. 23 par. 2	c.c. art. 21 co. 2	Il trasferimento di sede legale presuppone modifica statutaria. Per le associazioni riconosciute le disposizioni sono contenute nel c.c. che prevede un quorum costitutivo rafforzato derogabile dei ¼ degli associati e deliberativo della maggioranza. Occorre introdurre nel caso specifico una disposizione che limiti la derogabilità entro un costitutivo del 50% e deliberativo dei ¾ dei voti.
Art. 23 par. 3	CTS art. 47 autorità competente; CTS art. 22 comma 6 per le modifiche statutarie	Salvo previsioni specifiche sull'autorità competente. Sono necessarie previsioni specifiche su oneri informativi (o previsioni sull'assolvimento automatico) nei confronti dell'autorità di provenienza. Nonché interlocuzioni tra la vecchia e la nuova autorità per verificare assenza di situazioni ostative ex art. 22 co. 4 direttiva. Opportune disposizioni specifiche che dispongano in analogia con disposizioni nazionali compatibili
Art. 23 par. 4	CTS art. 22 e dm art. 16	Previsione nuove disposizioni con rinvio per quanto non derogato a disposizioni esistenti di livello primario o secondario
Art 23 par. 5-6-7-8	CTS art. 22 e dm art. 16	Tempistica (30 giorni) che non consente acquisizione informazioni su cause ostative
Art. 23 par. 9	CTS art. 48	
Art. 23 par. 10	In analogia CTS art. 22 comma 1 bis. Per la cancellazione dal Runts ipotesi ulteriore all'art. 50 comma 1	Verificare se in caso di trasferimento ad altro stato membro il registro può mantenere informazioni relative ad eventuali sedi operative che permangano sul territorio nazionale.
Art. 24 par. 1	c.c. art. 27	La direttiva non prevede lo scioglimento in caso di scopo divenuto impossibile; né il caso di venir meno degli aderenti. Non è chiaro cosa avviene se vengono meno le caratteristiche di transnazionalità: nel caso in cui un ente sia divenuto ente solo nazionale potrebbe ipotizzarsi una migrazione ad altra sezione. Se solo ente estero dovrebbe essere possibile disporre la cancellazione.
Art. 24 par. 2	c.c. art. 21 u.c.	Per le associazioni riconosciute trova applicazione la disciplina del libro I del c.c.. Si evidenzia la differenza di quorum prevista dal c.c. rispetto a quella della direttiva. Direttiva: 50% degli associati, 2/3 dei voti; c.c. voto favorevole ¾ degli associati.
Art. 24 par. 3	CTS art. 50 comma 1.	
Art. 25	CTS art. 50	Il CTS disciplina la cancellazione, non lo scioglimento delle ass.ni riconosciute, contenuta nel CC e nelle disposizioni attuative, relative alla nomina dei liquidatori.
Art. 26 par. 1	c.c. art. 11 e ss. disp. attuazione	L'art. 16 disp. Attuative c.c. richiama per quanto applicabili le disposizioni del codice della crisi (art. 304 e ss.).

MODELLO  
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Art. 26 par. 2	art. 9 CTS	
Art. 27 par. 1	CTS art. 47, dm art. 5	Verificare se necessario riservare la competenza all'ufficio statale o se possibile prevedere casi in cui l'autorità regionale può essere individuata.
Art. 27 par. 2-3		Notifica alla commissione delle autorità competenti e di quelle designate per il soggetto più simile
Art. 28		Il rinvio al regolamento 1024/2012 IMI dovrebbe essere inserito nel capo relativo all'ECBA. Verificare se serve l'adozione di disposizioni specifiche
Art. 29		Necessario prevedere che gli uffici del Runts forniscono informazioni ai fini della elaborazione delle relazioni della Commissione al PE e al Consiglio.
Art. 31		Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva.